

Allegato A verbale Network Conservatori del 16-03-2011

PROPOSTE OPERATIVE PER DARE ATTUAZIONE ALLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL SUAP PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO OVVERO CON SCIA

Premesso che in regione non dovrebbero verificarsi casi di delega agli enti camerali del SUAP, restano da definire alcuni importanti aspetti in tema di competenza della titolarità dei procedimenti e di gestione dei flussi documentali nei rapporti tra Camere di Commercio e SUAP comunali a partire dal 29 marzo p.v. che si ritiene possano essere portati all'attenzione del tavolo di lavoro regionale istituito sul tema ed al quale partecipa anche l'Unione regionale.

L'art. 38 comma 3 lettera a) del D.L. 25/06/2008, n. 112 dispone che il SUAP è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva e fornisce una risposta unica in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007 n.7, ovvero con esclusione dei procedimenti che vengono attivati su presentazione della Comunicazione Unica che restano in capo al registro delle imprese.

In forza di tale disposizione normativa, nonché in coerenza con il principio di non aggravamento del procedimento sancito dalla legge n. 241/90, si ritiene che restino in capo agli enti camerali tutte le competenze in materia di trattazione delle pratiche relative all'attività di impiantistica, facchinaggio, pulizia ed autoriparazione, ovvero l'esame della SCIA, la sospensione della pratica, l'invio delle comunicazioni mediante il "diario messaggi", l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione attività/di rifiuto, la notifica all'interessato via PEC all'indirizzo indicato nella pratica di Comunicazione unica, l'effettuazione delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni contenute nella SCIA e gli altri adempimenti previsti dal D.P.R. n. 445/00.

Nel caso in cui, viceversa, la Camera di Commercio riceva contestualmente alla pratica di comunicazione unica anche una SCIA indirizzata al SUAP, così come espressamente consentito dall'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 160/2010, il registro delle imprese è tenuto a trasmetterla immediatamente al SUAP competente. Per queste pratiche la Camera di Commercio non effettua alcuna attività istruttoria sulla SCIA presentata. E' il responsabile del SUAP comunale che, acquisita la SCIA ed effettuati i controlli formali, rilascia apposita ricevuta che autorizza l'impresa all'esercizio immediato dell'attività dichiarata e la invia all'indirizzo PEC dichiarato nella pratica. Quindi dal 29 marzo, per il legittimo avvio dell'attività d'impresa, non basta la sola ricevuta Comunica, occorre anche la ricevuta SUAP. Si pone quindi un problema: se la ricevuta SUAP viene rilasciata in giorno successivo a quella del registro imprese si verifica una incongruenza con la data di avvio attività dichiarata nella pratica di comunicazione unica. Occorre, quindi, che si convenga coi singoli SUAP che gli stessi considerino quale "data di avvio del procedimento" della SCIA quella certificata dal sistema camerale e che risulta dalla ricevuta della comunicazione unica allegata alla trasmissione; tale precisazione va inserita nella comunicazione che il SUAP invia tramite PEC all'impresa e per conoscenza al registro delle imprese.

Il MISE recentemente, con risoluzione n. 135873 del 6 ottobre 2010 e con parere n. 14839 del 28 gennaio c.a., ha espresso il proprio orientamento ritenendo che rientrino tra i procedimenti di competenza del SUAP anche quelli che hanno per oggetto l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso: il Ministero infatti nei predetti documenti chiarisce che l'art. 19 della Legge n. 241/90, così come riformulato dall'art. 49 comma 4-bis della Legge n. 122/2010, ha introdotto l'istituto della SCIA che sostituisce qualunque atto con qualsiasi termine definito abilitativo all'avvio di una attività commerciale. Per tale motivo deve intendersi applicabile la SCIA anche all'attività del commercio all'ingrosso dal momento che per l'avvio della attività non sussiste alcun margine di discrezionalità in capo all'autorità competente chiamata solo alla verifica della

esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla legge. Il MISE afferma inoltre che, qualora la SCIA sia presentata contestualmente alla pratica di Comunicazione Unica, il registro delle imprese è tenuto a trasmetterla immediatamente al SUAP, “il cui sistema informatico, in caso di verifica positiva della segnalazione, rilascerà ricevuta e trasmetterà la segnalazione e i relativi allegati in via telematica alle amministrazioni e agli uffici competenti”. Date queste premesse, si desume che sussista la competenza del SUAP in merito anche a tale attività.

Per quanto attiene agli aspetti più tecnico-operativi, va evidenziato che, sempre nel caso di presentazione di SCIA contestualmente alla comunicazione unica, è necessario che l'utenza predisponga il modello nel formato standard PDF/A-1 e lo sottoscriva digitalmente. E' quindi opportuno darne adeguata informazione all'utenza ed ai SUAP per la redazione delle istruzioni alla compilazione della modulistica.

Altro tema da evidenziare in sede regionale è quello della iscrizione nel REA degli estremi delle SCIA e degli altri atti di assenso comunque denominati trasmessi dai vari SUAP alla Camera di Commercio. Al momento non sono state emanate le disposizioni di cui all'art. 4 commi 8 e 9 del D.P.R. n. 160/2010 che disciplinano l'iscrizione di tali informazioni nel REA, pertanto non si ritiene la norma ancora applicabile.

Per quanto attiene infine le SCIA non contestuali alla comunicazione unica ma relative ad attività regolamentate per le quali ha competenza la camera di commercio (ovvero le attività di servizi previsti dal D.Lgs. n. 59/2010 per le quali è stata prevista l'abrogazione dei rispettivi ruoli, registri ed elenchi), per quanto si tratti di un caso assolutamente residuale, secondo il tenore letterale della norma dovrebbero ricadere anch'esse nella competenza del SUAP a cui spetterebbe l'onere di trasmetterle alla camera di commercio per i conseguenti adempimenti. Per tali procedimenti resterebbe comunque il SUAP titolare del procedimento unico con la conseguenza che lo stesso dovrà effettuare i controlli formali e le verifiche di veridicità delle dichiarazioni, comunicare gli esiti dell'attività istruttoria all'interessato ed adottare il provvedimento finale. Ad avviso di chi scrive, appare che una simile procedura aggravi molto il procedimento, in quanto obbliga l'interessato a presentare una pratica telematica ad un soggetto diverso da quello che si occupa dell'intero procedimento iscrivitivo, e rischia di dilatarne i tempi di conclusione. Si propone, quindi, nelle more di acquisire chiarimenti a livello nazionale in materia nonché della emanazione dei previsti decreti ministeriali che dovranno dettare disposizioni in materia di iscrizione delle relative informazioni nel REA, che le camere di commercio continuino a ricevere direttamente la documentazione da parte dei soggetti interessati ed a gestire la pratica come di consueto senza il coinvolgimento del SUAP.